

questo procedimento, di questo potere che noi attribuiamo al Consiglio di amministrazione delle ferrovie.

Ora, da questo punto di vista, nessuno degli argomenti addotti dall'onorevole ministro e dall'onorevole relatore risponde alle mie obiezioni, nè a quelle che ha aggiunto così autorevolmente l'onorevole Barzilai. Non è questione di stabilire se il provvedimento intanto è limitato ai soli nove gradi.

Pensi la Camera che i nove gradi comprendono un numero notevole di persone, comprendono categorie di personale notevolmente estese. E per quanto l'onorevole ministro e l'onorevole relatore assicurino che il provvedimento sarà limitato ad una parte ristrettissima del personale, la Camera, che forma e svolge il suo diritto, deve pur sapere quale valore sia da attribuirsi alla parola della legge che da essa emana. Ora questa parola è larghissima e se si oppone anche un caso solo di arbitrio che potesse essere compreso in questa disposizione, noi dovremmo sempre sentirne il rimorso, se avessimo contribuito, con una parola incerta ed incompleta, a legittimarlo e ad autorizzarlo.

PRESIDENTE. Quindi insiste?

ALESSIO. Permetta, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Che cosa vuol fare, onorevole Alessio? Faccia riformare l'articolo 79 del regolamento.

ALESSIO. Ho diritto di spiegare le mie ragioni.

PRESIDENTE. Non ha diritto a nulla. Legga l'articolo 79 e vedrà che non ha diritto.

ALESSIO. Io devo dire le ragioni, perchè insisto.

PRESIDENTE. Ma è inutile allora. La invito a leggere l'articolo 79.

ALESSIO. Si dice ancora che giudice dei bisogni del servizio non può essere una Commissione estranea. Ma in questa parte l'onorevole ministro dimentica i due termini del dilemma. Egli si ricorda soltanto del rapporto di pubblico impiego e dimentica quel rapporto di diritto privato che è una conseguenza del rapporto di pubblico ufficio e questo deve essere consacrato e rispettato. Una Commissione o il Consiglio di amministrazione delle ferrovie potrà dire che il personale sarà più o meno esuberante, ma, nei riguardi dell'esclusione singola o individuale, questo giudizio è un giudizio personale che non può essere pronunziato

che da una Commissione veramente imparziale. Debbo dire del pari che è sempre la Direzione delle ferrovie che decide, è sempre essa che porterà il contributo del passato, che farà pesare sulla bilancia e sarà sacrificato solo chi non saprà difendersi. Se vi è esuberanza di personale, seguite l'esempio prussiano, citato dall'onorevole Barzilai, e mantenete lo stipendio fino al punto in cui il personale potrà andare in pensione. Questa è la vera norma di diritto, con una norma contraria voi sacrificate il diritto del personale che avete voi stesso conservato.

Perciò insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, accetta l'emendamento dell'onorevole Alessio?

GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici. Non l'accetto.

PRESIDENTE. Dunque veniamo ai voti. L'onorevole Alessio propone che l'articolo 59 proposto dalla Commissione e dal Governo sia sostituito col suo, di cui ho dato lettura.

Metto in votazione l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Alessio.

(Non è approvato).

Gli onorevoli deputati che stanno in un angolo, alzando la mano, potrebbero sedersi, perchè la votazione deve essere regolare, accertata in modo assoluto e non presunta. (Benissimo!)

Ora viene in votazione l'articolo concordato fra Governo e Commissione, aggiungendovi però l'ultimo comma dell'articolo 60 quale era stato originariamente proposto dalla Commissione e che è così concepito:

« Prima di deliberare formalmente sulla proposta di esonero, l'Amministrazione dovrà darne avviso all'interessato, il quale avrà diritto di presentare al Consiglio per iscritto le sue osservazioni nel termine di dieci giorni ».

Con questa aggiunta metto in votazione l'articolo 59 del testo, concordato fra Commissione e Governo.

(E' approvato),

Così in tre ore circa abbiamo approvato due articoli soltanto! (Si ride).

Leggo ora il nuovo articolo concordato fra Commissione e Governo.

« Agli agenti di cui all'articolo precedente sarà liquidato, a seconda delle rispettive provenienze, un assegno proporzionale agli anni di servizio, colle norme delle leggi sulle pensioni dello Stato, o proporzionale ai